



INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

Il presente documento informativo, rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di Wings Partners SIM S.p.A., è redatto in conformità agli articoli 36 e seguenti del Regolamento Consob in materia di intermediari, approvato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”), nonché del Regolamento Delegato UE 565/2017.



INDICE

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ E SUI SUOI SERVIZI

SEZIONE 2 – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI

SEZIONE 3 – INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

SEZIONE 4 - INFORMAZIONI SUGLI ONERI E SUI COSTI

SEZIONE 5 – INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI PERCEPITI DALLA SOCIETÀ'

SEZIONE 6 – MODALITÀ E TEMPI DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE 7 – INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

SEZIONE 8 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016



SEZIONE 1 – INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ E SUI SUOI SERVIZI

Wings Partners SIM S.p.A. (di seguito la "**Società**") è una società di intermediazione mobiliare costituita ai sensi del diritto italiano.

La Società è iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero 13471330152 e all'Albo delle SIM tenuto dalla Consob con numero 288.

La Società ha sede legale in Via Fara n. 35 e sede operativa in Via Atto Vannucci n. 13/1, Milano. Il numero di telefono è 0236539731. Il sito *internet* è www.wingpartners.com.

La Società è stata autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento e accessori dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

La Consob può essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 0684771; fax 068417707.

La Banca d'Italia può essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 0647921; fax 0647925351.

I Clienti possono comunicare con la Società e ricevere da questa documenti e altre informazioni in lingua italiana ed inglese

I servizi e le attività di investimento che la Società è autorizzata a prestare sono i seguenti:

- a) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (art. 1, comma 5, lett. c-bis, del D.Lgs. n. 58/98 "TUF");
- b) consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5, lett. f, del TUF).

La Società è inoltre autorizzata a prestare tutti i servizi accessori previsti dall'art. 1, comma 6, del TUF.

In ragione delle scelte di *business* effettuate, la Società offre i seguenti servizi:

- a) consulenza non indipendente in materia di investimenti e analisi finanziaria;
- b) distribuzione del servizio di esecuzione di ordini prestato da intermediari terzi.

I servizi offerti dalla Società sono prestati senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della Società.

I servizi offerti possono essere svolti dalla Società sia presso la propria sede sia fuori sede, avvalendosi in quest'ultimo caso di consulenti finanziari iscritti nell'apposito albo, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Per la prestazione del servizio di Consulenza la Società fornisce al Cliente, con cadenza almeno annuale, l'informativa sull'attività svolta, i servizi, gli strumenti e prodotti finanziari consigliati e la tipologia di operazione. Inoltre, la Società fornisce ex ante, ed in forma aggregata, prima dell'attivazione del relativo servizio, informazioni sui costi e oneri compresi quelli connessi al servizio di investimento e, successivamente, nell'ambito di ciascuna raccomandazione, informazioni sui costi e oneri dello strumento finanziario raccomandato per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. La Società fornisce inoltre, con periodicità almeno annuale ed in forma aggregata, un'informativa ex post inerente ai costi e gli oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli Strumenti Finanziari, ai Servizi di investimento e



servizi accessori. L'informativa contiene anche il dettaglio di eventuali incentivi percepiti dalla società sulle operazioni consigliate ed eseguite. Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento alla Società la rappresentazione analitica dei costi ed oneri sostenuti.

Qualsiasi comunicazione alla Società può essere inviata con le seguenti modalità, e agli indirizzi di seguito indicati:

- via posta, al seguente indirizzo: **Via Atto Vannucci n. 13/1, 20135 - Milano;**
- via posta elettronica, al seguente indirizzo email: **info@wingspartners.com;**

Il Cliente e la Società comunicheranno esclusivamente in lingua italiana.

In relazione alla prestazione del servizio di consulenza, la Società fornisce al Cliente, per ciascuna operazione consigliata, il dettaglio dello strumento finanziario oggetto della raccomandazione e la tipologia di operazione raccomandata.

La Società aderisce al sistema di indennizzo degli investitori denominato Fondo Nazionale di Garanzia che indennizza gli investitori entro i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro del Tesoro 14/11/1997 n. 485 (€ 20.000,00) per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi e delle attività di investimento previsti dal TUF nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo nei casi di liquidazione coatta amministrativa degli intermediari medesimi. Per maggiori dettagli sulle modalità di copertura offerte dal Fondo si rinvia allo Statuto ed al Regolamento Operativo del medesimo, consultabile all'indirizzo internet "www.fondonazionaledigaranzia.it".

SEZIONE 2 – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI

Conformemente a quanto previsto dal Contratto, i servizi offerti dalla Società hanno ad oggetto strumenti finanziari derivati.

Questa sezione fornisce ai Clienti o potenziali Clienti informazioni di base sulla natura ed i rischi delle principali tipologie di strumenti derivati.

I strumenti offerti dalla Società sono destinati esclusivamente a soggetti professionali.

Strumenti finanziari derivati

- a) **Certificates**: per *certificates* si intendono gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati, diversi dai *covered warrant*.
- b) **Futures**: è un contratto in forza del quale una parte si impegna ad acquistare o vendere, ad una scadenza prefissata, un certo quantitativo di attività sottostante ad un prezzo parimenti predefinito.
- c) **Opzioni** (*call e put*): sono strumenti finanziari costituiti da un contratto che conferisce, verso corrispettivo, il diritto, ma non l'obbligo, per l'acquirente di acquistare (opzione *call*) ovvero vendere (opzione *put*) una determinata attività a un prezzo stabilito e a una certa data o entro un periodo di tempo prefissato.
- d) **Swaps**: sono operazioni finanziarie in cui due controparti si impegnano a scambiarsi flussi monetari in entrata o in uscita e a compiere l'operazione inversa a una data futura predefinita e alle stesse condizioni del primo scambio.

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

A) I futures

L'effetto "leva".

Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva".

Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria

posizione in *futures*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti aggiuntivi richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore sarà debitore di ogni altra passività prodottasi.

Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammortamenti massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate *standard*" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

B) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

L'acquisto di un'opzione.

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

La vendita di un'opzione.

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

C) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni.

Oltre ai fattori fonte di rischio generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

Termini e condizioni generali.

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

Rischio di cambio.

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

D) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.



Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

I contratti di swap.

I contratti di *swap* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma *standard*. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno *swap* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

SEZIONE 3 – INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela

La normativa italiana, in linea con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie prevede la classificazione della Clientela nelle seguenti tre categorie:

- Clienti al dettaglio;
- Clienti professionali;
- Controparti qualificate.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette, in particolare, sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

I clienti al dettaglio sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate o clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda, in particolare, l'ampiezza delle informazioni che la Società deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/prestati.

I clienti professionali sono soggetti in possesso di esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che assumono. Conseguentemente, per tali clienti la normativa di riferimento prevede un minor livello di tutela sia per quanto riguarda le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza sia in tema di obblighi di informativa e di forma scritta dei contratti. Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali distinguendo tra clienti professionali pubblici e clienti professionali privati: si tratta per quanto riguarda i clienti professionali pubblici, del Governo della Repubblica Italiana e della Banca d'Italia, e, per quanto riguarda i clienti professionali privati, di soggetti come, ad esempio, banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni. I clienti al dettaglio - sia persone fisiche che giuridiche - in possesso di determinati requisiti possono richiedere di essere trattati come clienti professionali (cd. Clienti professionali a richiesta)¹.

Le **controparti qualificate**, ai sensi dell'art. 30 par. 2 MIFID II:

- imprese di investimento;
- enti creditizi;
- imprese di assicurazione;
- OICVM e loro società di gestione;
- fondi pensione e loro società di gestione;
- altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate secondo il diritto dell'UE o il diritto nazionale di uno Stato membro;

¹ Quelle cioè che presentano, in misura pari o superiore, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio pari o superiore a 20.000.000 di euro; b) fatturato netto pari o superiore a 40.000.000 di euro; c) fondi propri pari o superiori a 2.000.000 di euro.



- i governi nazionali ed i loro corrispondenti uffici, compresi gli uffici pubblici incaricati di gestire il debito pubblico a livello nazionale;
- le banche centrali;
- le organizzazioni sovranazionali

sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali, configurabile solo con riferimento alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio e ricezione/trasmissione ordini nonché ai servizi accessori ad essi connessi. Per tale Clientela non trovano applicazione le regole di comportamento previste per le altre categorie di investitori.

Classificazione iniziale

La Società, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al Cliente la classificazione assegnatagli. Per la particolare tipologia di servizi offerti, la Società opera solo con Clienti Professionali di diritto o su richiesta.

Per poter chiedere di essere riconosciuto come Cliente professionale privato a richiesta, un Cliente al dettaglio dovrà dimostrare di possedere almeno due dei seguenti requisiti:

- 1) aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- 2) possedere un portafoglio di strumenti finanziari il cui valore, inclusi i depositi in contante, superi 500.000 euro;
- 3) lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

Ogni dichiarazione del cliente finalizzata all'upgrading deve essere comprovata da idonea documentazione; è quindi escluso il ricorso ad "autocertificazioni" da parte del cliente stesso.

Il Cliente può richiedere di essere trattato come professionale solo a titolo generale: la richiesta non può, pertanto, essere limitata ad un particolare servizio o operazione di investimento o ad un tipo di operazione o di prodotto.

Nel caso di Persone Giuridiche/Enti la richiesta deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante.

Modifica della classificazione

La classificazione originariamente assegnata ai clienti può essere modificata, sia su iniziativa della Società (solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione) sia a richiesta del Cliente.

Spetta ai clienti professionali informare la Società di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.

SEZIONE 4 - INFORMAZIONI SUGLI ONERI E SUI COSTI

L'attività di distribuzione del Servizio di esecuzione di ordini prestato da Intermediari Terzi non comporta alcun costo a carico del Cliente, come più in dettaglio rappresentato nella successiva Sezione II, art. 11.



I Servizi di consulenza in materia di investimenti e analisi finanziaria saranno regolati dalle seguenti condizioni economiche:

CONDIZIONI ECONOMICHE	
Commissione annuale di consulenza e analisi finanziaria	[]
Pagamento annuale:	Scadenza: _____

SEZIONE 5 - INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI PERCEPITI DALLA SOCIETÀ

Conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, la Società ha definito una specifica procedura volta ad individuare e gestire gli incentivi ricevuti e/o corrisposti a fronte della prestazione dei servizi di investimento.

La procedura, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 52 del Regolamento Intermediari, contempla una generale preclusione alla possibilità di ricevere (o offrire) pagamenti o altri benefici in connessione con la prestazione di servizi di investimento, fatte salve alcune espresse eccezioni.

Sono certamente consentiti i compensi, le commissioni o le prestazioni non monetarie pagate o fornite o da un cliente o da chi agisca per conto di questi ("Commissioni *standard*").

Ai fini dell'art.52, comma 1, lettera a), compensi, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio reso al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:

1) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero 42 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018

appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con l'intermediario;

2) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale; o

3) l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con l'intermediario, unitamente alla fornitura di:



- i) strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o
- ii) rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari;
- b) non offrono vantaggi diretti all'intermediario che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare beneficio tangibile per il cliente;
- c) gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il cliente.

Con cadenza almeno annuale, la Società provvede a valutare la propria struttura commissionale (commissioni percepite o pagate), al fine di individuare e classificare le diverse tipologie commissionali legate ai servizi offerti dalla Società e di garantire pertanto il rispetto dell'obbligo di non percepire/pagare incentivi non consentiti dalla vigente normativa.



SEZIONE 6 – MODALITA' E TEMPI DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali reclami il cliente, può rivolgersi alla Società ai seguenti recapiti:

via posta, al seguente indirizzo: Via Atto Vannucci n. 13/1, 20135 - Milano;

via posta elettronica, al seguente indirizzo email: info@wingspartners.com;

Il Cliente può contestare l'operato della Società mediante raccomandata a/r presso la sede operativa della Società, Via Atto Vannucci, n° 13/1, 20135 – Milano, ovvero posta elettronica all'indirizzo info@wingspartners.com. La Società provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo.

In caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termine di 60 (sessanta) giorni, il Cliente, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'arbitro per le controversie finanziarie (ACF). L'ACF conosce delle controversie, fra investitori e intermediari, relative alla violazione da parte di quest'ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo sino a Euro cinquecentomila (500.000) e assolve la condizione di procedibilità di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Le informazioni riguardanti l'Arbitro sono disponibili sul sito www.acf.consob.it. In alternativa, prima di adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria, il Cliente deve effettuare il tentativo di mediazione, previsto come obbligatorio e a pena di improcedibilità, presso qualsiasi organismo accreditato dal Ministero della giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione di cui all'art. 16 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

La Società aderisce al sistema di indennizzo degli investitori denominato Fondo Nazionale di Garanzia che indennizza gli investitori entro i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro del Tesoro 14/11/1997 n. 485 (€ 20.000,00) per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi e delle attività di investimento previsti dal TUF nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo nei casi di liquidazione coatta amministrativa degli intermediari medesimi. Per maggiori dettagli sulle modalità di copertura offerte dal Fondo si rinvia allo Statuto ed al Regolamento Operativo del medesimo, consultabile all'indirizzo internet "www.fondonazionaledigaranzia.it".

SEZIONE 7 - INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La normativa come recepita nel nostro ordinamento nazionale ha introdotto alcune significative novità nella materia relativa alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento. In particolare, riguardo alla problematica dei conflitti d'interessi, la nuova disciplina, per un verso, prevede in capo a ciascun intermediario l'obbligo di formulare ed attuare un'adeguata strategia, al fine di individuare e gestire i conflitti di interesse che dovessero sorgere nella prestazione dei propri servizi e/o attività, per altro verso, impone di fornire alla clientela una descrizione, anche in forma sintetica, delle misure interne adottate.

La presente sezione si pone, dunque, lo scopo di informare i Clienti in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Società.



La *policy* in tema di conflitti di interessi adottata dalla Società tiene conto della natura e della complessità dell'attività svolta dalla Società, nonché delle dimensioni della stessa, in ossequio al principio di proporzionalità.

Al fine di verificare la sussistenza di una situazione di conflitto la Società considera, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione dei servizi, la Società medesima e/o un soggetto rilevante (intendendosi per tale un componente degli organi aziendali, un socio, un dirigente, un promotore finanziario o un collaboratore) ovvero un soggetto avente con essi un legame di controllo:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese di un Cliente;
- abbiano, nel risultato del servizio prestato, un interesse distinto da quello del Cliente;
- ricavano un'utilità finanziaria o di altra natura dal privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello cui il servizio è prestato;
- svolgano la medesima attività del Cliente;
- ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dal Cliente, incentivi in connessione alla prestazione del servizio, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio.

In via generale, la possibilità che le attività poste in essere dalla Società possano generare una situazione di conflitto di interessi appare residuale in ragione della non appartenenza della Società a gruppi, della assenza di rapporti di controllo o di altri collegamenti di natura societaria con imprese di investimento ovvero con emittenti di strumenti finanziari, dello svolgimento di servizi accessori in via strumentale alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

La principale situazione di conflitto di interesse identificata è rinvenibile nella prestazione congiunta di più servizi ovvero del servizio di consulenza in materia di investimenti e dell'attività di distribuzione del servizio di esecuzione di ordini prestato da intermediari terzi, essendo per quest'ultima la Società remunerata dall'intermediario terzo. In tale ipotesi la Società potrebbe essere portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo.

La Società procede a monitorare costantemente l'insorgere di possibili casi di conflitto di interessi dovuti a cambiamenti nell'operatività.

Al fine di gestire le situazioni di conflitto effettive o potenziali, la Società ha adottato le seguenti misure:

- procedura volta ad assicurare che nella prestazione dei servizi le operazioni raccomandate ed eseguite per conto dei clienti siano sempre adeguate;
- procedura per la gestione degli incentivi;
- codice di comportamento a cui devono attenersi amministratori, sindaci, dipendenti, consulenti, fornitori e promotori finanziari;
- formalizzazione dell'articolazione dei poteri e delle deleghe interne.

Qualora le misure adottate risultino inadeguate ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere gli interessi dei Clienti sia evitato, la Società informa chiaramente i Clienti, prima di



agire per loro conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interessi, onde consentire loro di prendere una decisione informata sui servizi, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

La Società ha, altresì, previsto l'adozione di un registro ove sono riportate le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti.

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata è oggetto di revisione e aggiornamento periodico. Le relative modifiche verranno comunicate ai Clienti. Il presente documento contiene una descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interessi; su richiesta del Cliente saranno forniti ulteriori dettagli in merito.